

Gli strumenti di regolazione della crisi: quali elementi influiscono sulla scelta dell'istituto più adatto alla fattispecie concreta?

avv. Barbara Schiavo

CRISI D'IMPRESA: NOVITÀ, PROSPETTIVE, OPPORTUNITÀ

11 novembre 2022



GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

1. Contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale ([art. 23, comma 1, lett. A, e art. 25bis, commi 1 e 4](#))
2. Convenzione di Moratoria all'esito della Composizione Negoziata ([art. 23, comma 1, lett. B](#))
3. Accordo Avallato di Risanamento ([art. 23, comma 1, lett. C](#))
4. Piano attestato di risanamento ([art. 23, comma 2, lett. A e art. 56](#))
5. Accordo di Ristrutturazione ad Efficacia Estesa con Percentuale Ridotta al 60% ([art. 23, comma 2, lett. B](#))
6. Concordato Semplificato per la Liquidazione del Patrimonio ([art. 25sexies](#))
7. Accordo di Ristrutturazione dei debiti ([art. 57 CCII](#))
8. Accordo di Ristrutturazione Agevolato ([art. 60 CCII](#))
9. Accordo di Ristrutturazione ad Efficacia Estesa ([art. 61 CCII](#))
10. Convenzione di Moratoria ([art. 62 CCII](#))
11. Piano di Ristrutturazione Soggetto ad Omologazione ([art. 64bis CCII](#))
12. Concordato Preventivo in Continuità Aziendale ([artt. 84 e ss. CCII](#))
13. Concordato Preventivo Liquidatorio



COMPOSIZIONE NEGOZIATA – CHE COS'È

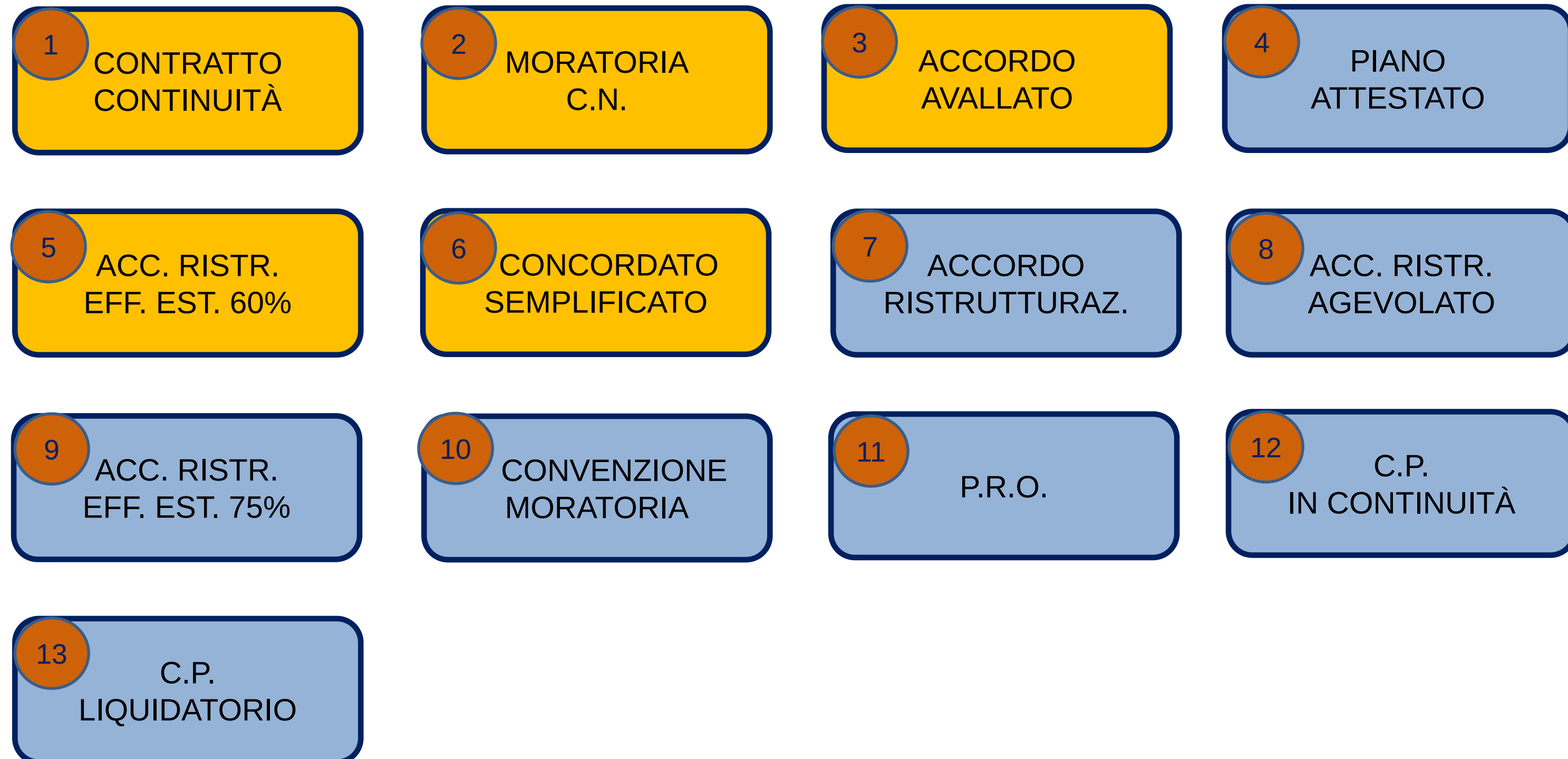
Percorso di negoziazione (no procedura concorsuale) introdotto con la finalità di *"fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi o per affrontare e risolvere tutte quelle **situazioni di squilibrio economico-patrimoniale** che, pur rivelando l'esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono **reversibili**"**

Cosa fa l'esperto: agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, **al fine di individuare una soluzione** per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa (art. 12, comma 2)

* Relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legge n. 118/2021



ACCESSIBILITÀ SOLO ALL'ESITO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA





Piano attestato di risanamento art. 23, comma 2, lett. A e art. 56

È il "vecchio" piano attestato, che, come anche in vigore della Legge Fallimentare, deve apparire **"idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria"** e comporta **l'esenzione da revocatoria** degli atti posti in essere in sua esecuzione.

Presupposto formale è che un **professionista** indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del Piano.

Il CCII fornisce un elenco dei requisiti minimi che deve possedere il Piano, il che costituisce novità rispetto al passato.

Vantaggi	Vincoli
a. estrema flessibilità, nessuna ingerenza di autorità terze nella gestione dell'impresa b. esenzione da revocatoria (anche ordinaria, novità introdotta dall'art. 166 del CCII) c. esenzioni dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale d. agevolazioni di natura fiscale (neutralità fiscale degli eventuali utili derivanti dallo stralcio di debiti) ma solo a condizione che il Piano sia pubblicato nel registro delle imprese	a. nessuna misura protettiva del patrimonio da azioni esecutive e cautelari b. nessuna possibilità di estendere i suoi effetti ai creditori non aderenti c. nessun effetto di tutela dei crediti sorti in esecuzione del Piano, non applicandosi il concetto di "prededuzione"





Accordo Avallato di Risanamento - art. 23, comma 1, lett. C

Gli stessi effetti del Piano Attestato di Risanamento possono essere conseguiti anche all'esito positivo della Composizione Negoziata, con la stipula dell'Accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lett. d), e 324 CCII.

È previsto solo per l'imprenditore che acceda alla composizione negoziata della crisi, in caso di esito positivo, ossia qualora sia individuata una soluzione idonea al superamento della crisi.

Con la sottoscrizione dell'accordo, l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza, con ciò **rendendo non necessaria la nomina di un altro professionista per l'attestazione**.

Vantaggi	Vincoli
<i>Come il Piano Attestato art. 56:</i> a. esenzione da revocatoria (anche ordinaria) b. esenzioni dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale c. agevolazioni di natura fiscale (neutralità fiscale degli eventuali utili derivanti dallo stralcio di debiti) ma solo a condizione che il Piano sia pubblicato nel registro delle imprese <i>Ulteriori vantaggi rispetto al Piano Attestato art. 56:</i> d. possibilità di ottenere le misure protettive del patrimonio nell'ambito della composizione negoziata della crisi e. risparmio sugli interessi maturati sui debiti tributari nel periodo della composizione negoziata e sulle sanzioni f. rateazione 72 mesi AdE g. risparmio tempo e costi ulteriore attestazione (non necessaria se sottoscrizione dell'accordo da parte dell'esperto)	a. accessibile solo se esito positivo della Composizione Negoziata b. nessuna possibilità di estendere i suoi effetti ai creditori non aderenti c. nessun effetto di tutela dei crediti sorti in esecuzione del Piano, non applicandosi il concetto di "prededuzione"





Contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale art. 23, comma 1, lett. A, e art. 25bis, commi 1 e 4

È previsto solo per l'imprenditore che acceda alla **composizione negoziata della crisi, in caso di esito positivo**, ossia qualora sia individuata una soluzione idonea al superamento della crisi e il **contratto, secondo la relazione dell'esperto, sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni**.

Si tratta di un contratto con i creditori, che oltre a disciplinare i rapporti tra le parti, produce l'effetto di **riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari** per il periodo che intercorre tra la nomina dell'esperto e la conclusione del contratto (25bis, comma 1). Inoltre, in caso di **pubblicazione del contratto nel registro delle imprese**, l'Agenzia delle Entrate, su istanza dell'imprenditore sottoscritta anche dall'esperto, concede un **piano di rateazione** fino ad un massimo di **72 rate** per temporanea situazione di obiettiva difficoltà (25bis comma 4).

Vantaggi	Vincoli
a. possibilità di ottenere le misure protettive del patrimonio nell'ambito della composizione negoziata della crisi b. esenzioni dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale c. risparmio sugli interessi maturati sui debiti tributari nel periodo della composizione negoziata d. rateazione 72 mesi AdE	a. accessibile solo se esito positivo della Composizione Negoziata b. no esenzione da revocatoria (anche ordinaria, novità introdotta dall'art. 166 del CCII) c. nessuna possibilità di estendere i suoi effetti ai creditori non aderenti d. nessun effetto di tutela dei crediti sorti in esecuzione del Piano, non applicandosi il concetto di "prededuzione" e. nessuna previsione di ulteriori risparmi fiscali da stralcio



10

CONVENZIONE
MORATORIA

Convenzione di Moratoria - art. 62 CCII

La convenzione di moratoria ha ad oggetto la **dilazione delle scadenze di pagamento, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.**

Ha efficacia **estesa anche ai creditori non aderenti che rappresentino il 25% della categoria**, di cui il residuo 75% sia aderente.

Un **professionista indipendente** deve attestare la veridicità dei dati, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e che vi sono concrete possibilità che i creditori non aderenti possano essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Ai creditori non aderenti non possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzo degli affidamenti esistenti, l'erogazione di nuovi finanziamenti.

La convenzione **non è soggetta all'omologazione del Tribunale**, ma i non aderenti **possono proporre opposizione**.

Vantaggi	Vincoli
a. convenzione che riguarda la moratoria dei debiti e la protezione del patrimonio b. estensione anche ai creditori non aderenti, sino al 25% per categoria, se il 75% è aderente c. prosecuzione godimento beni in locazione finanziaria	a. limitata possibilità di estendere gli effetti ai creditori non aderenti (solo al 25%) b. intervento dell'autorità giudiziaria ma solo nell'eventuale fase di opposizione da parte di creditori non aderenti c. no transazione fiscale e contributiva, neppure per moratoria d. esclusione mantenimento affidamenti da parte dei creditori non aderenti

avv. Barbara Schiavo



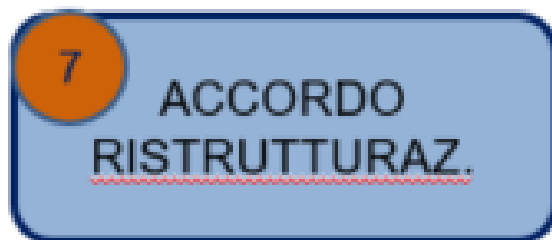


Convenzione di Moratoria all'esito della Composizione Negoziata art. 23, comma 1, lett. B

Se la convenzione di moratoria viene definita all'esito della Composizione Negoziata, ne derivano ulteriori vantaggi costituiti dalle misure premiali di natura fiscale di cui all'art. 25bis, commi 1 e 2.

Vantaggi	Vincoli
<i>Come per la Convenzione di Moratoria art. 62:</i> a. convenzione che riguarda la moratoria dei debiti e la protezione del patrimonio b. estensione anche ai creditori non aderenti, sino al 25% per categoria, se il 75% è aderente c. prosecuzione godimento beni in locazione finanziaria <i>Ulteriori Vantaggi rispetto alla Convenzione di Moratoria art. 62:</i> d. risparmio sugli interessi maturati sui debiti tributari nel periodo della composizione negoziata e sulle sanzioni	a. limitata possibilità di estendere gli effetti ai creditori non aderenti (solo al 25%) b. intervento dell'autorità giudiziaria ma solo nell'eventuale fase di opposizione da parte di creditori non aderenti c. no transazione fiscale e contributiva, neppure per moratoria d. esclusione mantenimento affidamenti da parte dei creditori non aderenti





Accordo di Ristrutturazione dei debiti - art. 57 CCII

È l'Accordo concluso dall'imprenditore con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti ed è soggetto all'omologazione del Tribunale. Deve essere idoneo ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti entro 120 giorni dall'omologazione o dalla scadenza dei crediti se successiva.

Nell'ambito delle trattative per l'Accordo è possibile formulare la proposta di **Transazione su crediti tributari e contributivi**. L'accordo viene omologato dal Tribunale **anche in mancanza di adesione** da parte dell'Amministrazione fiscale e degli Enti previdenziali quando l'adesione è determinante per il raggiungimento del 60% degli aderenti e la proposta, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria ("**cram down**").

Vantaggi	Vincoli
a. moratoria di 120 giorni per i creditori non aderenti b. esenzione da revocatoria (anche ordinaria) c. esenzioni dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale d. agevolazioni di natura fiscale (neutralità fiscale degli eventuali utili derivanti dallo stralcio di debiti) e. possibilità di ottenere le misure protettive del patrimonio f. possibilità di proporre la Transazione su crediti tributari e contributivi g. possibilità di ottenere l'omologazione nonostante la mancata adesione da parte dell'Amministrazione fiscale e degli Enti previdenziali ("cram down") h. applicazione dell'art. 1239 cod. civ. ai creditori aderenti: la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori i. tutela dei crediti sorti in esecuzione del piano di risanamento (prededucibilità)	a. limitata possibilità di estendere gli effetti ai creditori non aderenti al solo <i>cram down</i> fiscale e previdenziale b. intervento dell'autorità giudiziaria nella fase dell'omologazione c. necessità di trovare l'accordo con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti

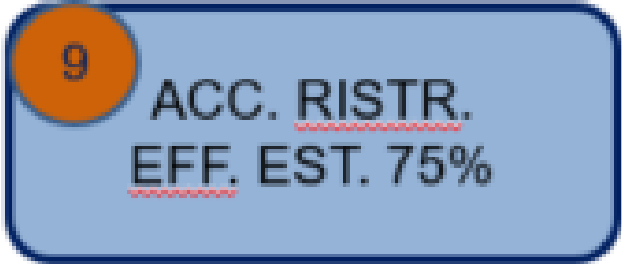


Accordo di Ristrutturazione Agevolato - art. 60 CCII

Di nuova introduzione: l'accordo di ristrutturazione può essere omologato anche quando siano aderenti creditori che rappresentano solo il 30% dei crediti, **ma solo nel caso in cui non siano richieste misure protettive del patrimonio** e il debitore **non si avvalga della moratoria di 120 giorni per il pagamento dei creditori non aderenti**.

Vantaggi	Vincoli
a. esenzione da revocatoria (anche ordinaria) b. esenzioni dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale c. agevolazioni di natura fiscale (neutralità fiscale degli eventuali utili derivanti dallo stralcio di debiti) d. possibilità di proporre la Transazione su crediti tributari e contributivi e. possibilità di ottenere l'omologazione nonostante la mancata adesione da parte dell'Amministrazione fiscale e degli Enti previdenziali ("cram down") f. applicazione dell'art. 1239 cod. civ. ai creditori aderenti: la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori g. tutela dei crediti sorti in esecuzione del piano di risanamento (prededucibilità)	a. limitata possibilità di estendere gli effetti ai creditori non aderenti al solo <i>cram down</i> fiscale e previdenziale b. intervento dell'autorità giudiziaria nella fase dell'omologazione c. necessità di trovare l'accordo con creditori che rappresentino almeno il 30% dei crediti d. no misure protettive del patrimonio e. no dilazione dei creditori non aderenti





Accordo di Ristrutturazione ad Efficacia Estesa - art. 61 CCII

L'Accordo di ristrutturazione può avere **efficacia estesa ai creditori non aderenti** che appartengano alla medesima **categoria**, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici, purché:

- a) sia assicurata la trasparenza e la possibilità di partecipare alle trattative;
- b) **il piano di risanamento preveda la continuità** diretta o indiretta (salvo per l'ipotesi in cui i debiti verso banche e intermediari finanziari siano almeno pari alla metà dell'indebitamento: in tal caso, gli effetti dell'accordo possono essere estesi **ai creditori finanziari anche se il piano ha natura liquidatoria**);
- c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria **rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria**;
- d) i creditori non aderenti a cui viene estesa l'efficacia ricevano un **soddisfacimento non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale**.

Vantaggi	Vincoli
Come l'Accordo di ristrutturazione art. 57: a. Moratoria di 120 giorni per i creditori non aderenti b. esenzione da revocatoria (anche ordinaria) c. esenzioni dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale d. agevolazioni di natura fiscale (neutralità fiscale utili da stralcio) e. possibilità di ottenere le misure protettive del patrimonio f. Transazione su crediti tributari e contributivi g. cram down fiscale h. la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori i. prededucibilità dei crediti sorti in esecuzione del piano di risanamento Ulteriori Vantaggi rispetto all'Accordo di ristrutturazione art. 57: j. estensione degli effetti dell'Accordo anche a creditori non aderenti che rappresentino fino al 25% della categoria individuata per omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici	a. limitata possibilità di estendere gli effetti ai creditori non aderenti (al <i>cram down</i> fiscale e previdenziale e a non più del 25% per categoria) b. intervento dell'autorità giudiziaria nella fase dell'omologazione c. necessità di trovare l'accordo con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti



5

ACC. RISTR.
EFF. EST. 60%

Accordo di Ristrutturazione ad Efficacia Estesa con Percentuale Ridotta al 60% - art. 23, comma 2, lett. B

L'Accordo di ristrutturazione può avere efficacia estesa anche ad una quota più rilevante di creditori, ossia ai creditori non aderenti che **rappresentino fino al 40% della categoria individuata per omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici**, se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto nella composizione negoziata, all'esito della quale non sia stato possibile individuare una soluzione negoziale utile a superare la crisi. Trovano applicazione le misure premiali di natura fiscale di cui all'art. 25bis.

Vantaggi	Vincoli
Come per l'Accordo di ristrutturazione art. 57: + Ulteriori Vantaggi rispetto all'Accordo di ristrutturazione art. 57 e all'Accordo ad Efficacia Estesa art. 61: j. estensione degli effetti dell'Accordo anche a creditori non aderenti che rappresentino fino al 40% della categoria individuata per omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici k. risparmio sugli interessi maturati sui debiti tributari nel periodo della composizione negoziata e sulle sanzioni l. sanzioni e interessi su debiti tributari anteriori alla Composizione Negoziata ridotti alla metà m. rateazione 72 mesi AdE	a. accessibile solo all'esito della Composizione Negoziata b. limitata possibilità di estendere gli effetti ai creditori non aderenti (al <i>cram down</i> fiscale e previdenziale e a non più del 40% per categoria) c. intervento dell'autorità giudiziaria nella fase dell'omologazione d. necessità di trovare l'accordo con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti



6

CONCORDATO
SEMPLIFICATO

Concordato Semplificato per la Liquidazione del Patrimonio (art. 25sexies)

Istituto nuovo, introdotto a decorrere dal 15 novembre 2021, con la Composizione Negoziata.

Ha profili di **indubbio vantaggio per l'impresa** poiché la proposta concordataria non è assoggettata al voto dei creditori (salva la possibilità di opposizione), è sufficiente la relazione dell'esperto senza la necessità di una nuova attestazione da parte del professionista indipendente, non sono previste percentuali minime di soddisfacimento e, inoltre, pur trattandosi di concordato liquidatorio, il piano può prevedere anche la cessione dell'azienda in esercizio:

Vantaggi	Vincoli
a. non sono previste misure minime di pagamento: è sufficiente che sia rispettato l'ordine delle cause di prelazione e che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore b. non è prevista l'approvazione da parte dei creditori, ma solo la possibilità di reclamo – massima estensione degli effetti a tutti i creditori c. rapidità e snellezza della procedura d. possibilità di ottenere misure protettive del patrimonio nell'ambito della composizione negoziata e. possibilità di domandare l'autorizzazione alla sospensione e/o scioglimento dei contratti nell'ambito della composizione negoziata f. esenzione da revocatoria (anche ordinaria) g. esenzione dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale h. agevolazioni di natura fiscale (neutralità fiscale degli eventuali utili derivanti dallo stralcio di debiti)	a. accessibile solo all'esito negativo della Composizione Negoziata b. solo nella forma del concordato liquidatorio (ma ricompresa anche ipotesi di cessione dell'azienda in esercizio) c. vigilanza del Commissario Giudiziale d. segnalazioni e trasmissione atti e relazioni al Pubblico Ministero e. pubblicità della procedura f. autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione da parte dell'autorità giudiziaria g. generale divieto di pagamento dei crediti pregressi h. intervento dell'autorità giudiziaria

avv. Barbara Schiavo



Piano di Ristrutturazione Soggetto ad Omologazione - art. 64bis CCII

Si tratta di un istituto di nuova introduzione, che consente che la distribuzione del valore generato dal piano avvenga anche in deroga alla graduazione dei titoli di prelazione, a condizione che:

- il piano preveda la suddivisione dei creditori in classi;
- comunque, i crediti dei dipendenti siano soddisfatti integralmente in denaro entro 30 giorni dall'omologazione;
- il piano sia approvato dall'unanimità delle classi;
- un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

L'art. 64bis proceduralizza la presentazione del ricorso al Tribunale per la richiesta di omologazione, la nomina degli organi della procedura (Commissario Giudiziale e Giudice Delegato), la modalità di segnalazione da parte del Commissario Giudiziale degli atti di straordinaria amministrazione posti in essere dall'impresa che possano arrecare pregiudizio ai creditori o non coerenti rispetto al piano, l'espressione del voto da parte delle classi, l'omologazione, il *cram down*, il reclamo, le conseguenze della mancata approvazione e le modalità di conversione del piano in proposta di concordato preventivo.

Vantaggi	Vincoli
a. possibilità di derogare all'ordine dei privilegi b. esenzione da revocatoria (anche ordinaria) c. esenzione dai reati di banc. semplice e preferenziale d. agevolazioni fiscali (neutralità utili da stralcio) e. possibilità di ottenere misure protettive del patrimonio f. estensione degli effetti ai creditori dissenzienti di classi favorevoli g. possibilità di ottenere l'omologazione nonostante l'opposizione di un creditore dissenziente quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale (" cram down ") h. prededucibilità dei crediti sorti in occasione della procedura e in esecuzione del piano di risanamento	a. sorveglianza del Commissario Giudiziale e possibilità di censura sugli atti di straordinaria amministrazione b. intervento dell'autorità giudiziaria nel corso di tutta la procedura c. no Transazione su crediti tributari e contributivi



Concordato Preventivo in Continuità Aziendale - artt. 84 e ss. CCII (1/2)

In generale, il concordato preventivo è la procedura che incide con maggiore profondità sia sui diritti dei creditori, sia sulla gestione dell'impresa debitrice.

Ad una protezione più ampia dell'impresa debitrice, corrisponde una minore autonomia nella gestione dell'impresa in corso di procedura. Ad una maggiore estensione dell'obbligatorietà del piano concordatario omologato rispetto anche ai creditori dissenzienti, corrispondono obblighi di *disclosure* che costringono l'impresa alla massima trasparenza anche con riferimento alla condotta tenuta almeno nei cinque anni precedenti all'accesso alla procedura.

Rispetto alla Legge Fallimentare, il CCII ha sicuramente il pregio di aver **meglio definito il perimetro del concordato in continuità aziendale** rispetto al concordato liquidatorio, **marcando il favor per la prosecuzione dell'attività**, con maggiore chiarezza rispetto all'applicazione giurisprudenziale talora oscillante del passato.



Concordato Preventivo in Continuità Aziendale - artt. 84 e ss. CCII (2/2)

Vantaggi	Vincoli
a. possibilità di stralcio dei creditori privilegiati b. possibilità di derogare all'ordine dei privilegi con i flussi c. moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati d. possibilità di ottenere misure protettive del patrimonio e. prosecuzione dei contratti anche con la PA f. possibilità di domandare l'autorizzazione alla sospensione e/o scioglimento dei contratti g. possibilità di proporre la Transazione su crediti tributari e contributivi h. possibilità di ottenere l'omologazione nonostante la mancata adesione alla Trans. Fisc. ("cram down") i. estensione degli effetti ai creditori dissenzienti – approvazione a maggioranza e <i>cram down</i> j. Prededucibilità dei crediti sorti in occasione della procedura e in esecuzione del piano, nonché dei finanziamenti k. sospensione delle norme sulla riduzione o perdita del capitale della società e della correlata causa di scioglimento l. esenzione da revocatoria (anche ordinaria) m. esenzione dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale n. agevolazioni di natura fiscale (neutralità fiscale degli eventuali utili derivanti dallo stralcio di debiti)	a. vigilanza del Commissario Giudiziale b. segnalazioni e trasmissione atti e relazioni al Pubblico Ministero c. pubblicità della procedura d. autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione da parte dell'autorità giudiziaria e. autorizzazione della partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici f. generale divieto di pagamento dei crediti pregressi g. intervento dell'autorità giudiziaria nel corso di tutta la procedura h. suddivisione in classe in ogni caso obbligatoria i. obbligo di degrado al chirografo ai fini del soddisfacimento della parte incapiente dei debiti privilegiati non soddisfatti integralmente j. obblighi di disclosure k. competitività sulla proposta e sulle offerte



Concordato Preventivo Liquidatorio (1/2)

L'istituto che risulta sicuramente meno **favorito dalla riforma** è quello del concordato preventivo liquidatorio.

Il legislatore, con l'introduzione **dell'obbligo di apporto di risorse esterne nella misura minima del 10% rispetto alla liquidazione giudiziale** ha evidentemente ritenuto che la liquidazione possa trovar spazio tra le misure alternative alla liquidazione giudiziale solo laddove apporti un *quid* di risorse esterne quantificato in una precisa misura.

Da sottolineare, inoltre, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte del liquidatore giudiziale (art. 115).



Concordato Preventivo Liquidatorio (2/2)

Vantaggi	Vincoli
a. possibilità di stralcio dei creditori privilegiati b. possibilità di derogare all'ordine dei privilegi con Fin. Est. c. moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati d. possibilità di ottenere misure protettive del patrimonio e. prosecuzione dei contratti anche con la PA f. possibilità di domandare l'autorizzazione alla sospensione e/o scioglimento dei contratti g. possibilità di proporre la Transazione su crediti tributari e contributivi h. possibilità di ottenere l'omologazione nonostante la mancata adesione alla Trans. Fisc. ("cram down") i. estensione degli effetti ai creditori dissenzienti – approvazione a maggioranza e <i>cram down</i> j. Prededucibilità dei crediti sorti in occasione della procedura e in esecuzione del piano, nonché dei finanziamenti k. sospensione delle norme sulla riduzione o perdita del capitale della società e della correlata causa di scioglimento l. esenzione da revocatoria (anche ordinaria) m. esenzione dai reati di bancarotta semplice e bancarotta preferenziale n. agevolazioni di natura fiscale (neutralità fiscale degli eventuali utili derivanti dallo stralcio di debiti)	a. misura minima di soddisfacimento dei creditori chirografari (20%) b. misura minima dell'apporto di risorse esterne di almeno il 10% rispetto alla liquidazione giudiziale c. vigilanza del Commissario Giudiziale d. segnalazioni e trasmissione atti e relazioni al Pubblico Ministero e. pubblicità della procedura f. autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione da parte dell'autorità giudiziaria g. generale divieto di pagamento dei crediti pregressi h. intervento dell'autorità giudiziaria nel corso di tutta la procedura i. obbligo di formare le classi in presenza di determinate categorie di creditori j. obbligo di degrado al chirografo ai fini del soddisfacimento della parte incapiente dei debiti privilegiati non soddisfatti integralmente k. obblighi di disclosure l. competitività sulla proposta e sulle offerte m. Azione sociale di responsabilità esercitata da liquidatore giud.



ELEMENTI CHE INFLUISCONO SULLA SCELTA



RISANAMENTO VS. LIQUIDAZIONE

CONCRETE PROSPETTIVE DI
RISANAMENTO



LIQUIDAZIONE

CRISI

Lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (art. 2 CCII)

INSOLVENZA

Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 CCII)

REVERSIBILITÀ / CONCRETE
POSSIBILITÀ DI RISANAMENTO

Condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta **ragionevolmente perseguibile il risanamento** dell'impresa (art. 12 CCII)

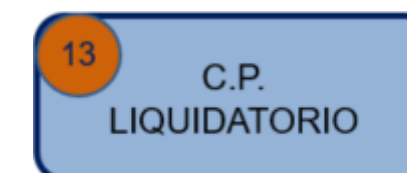
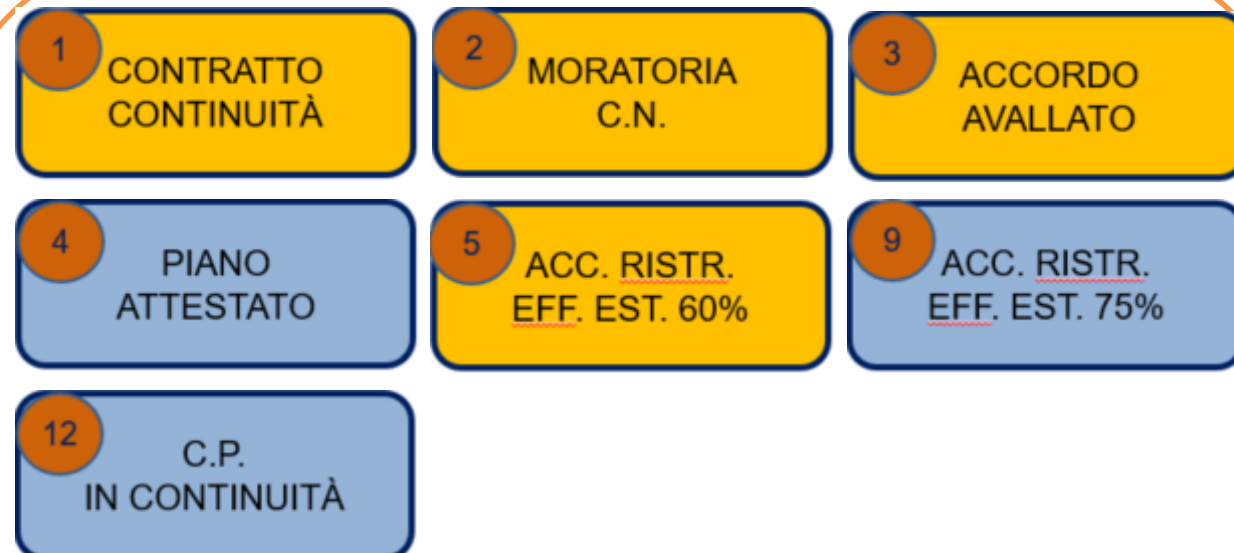


RISANAMENTO VS. LIQUIDAZIONE - GLI STRUMENTI

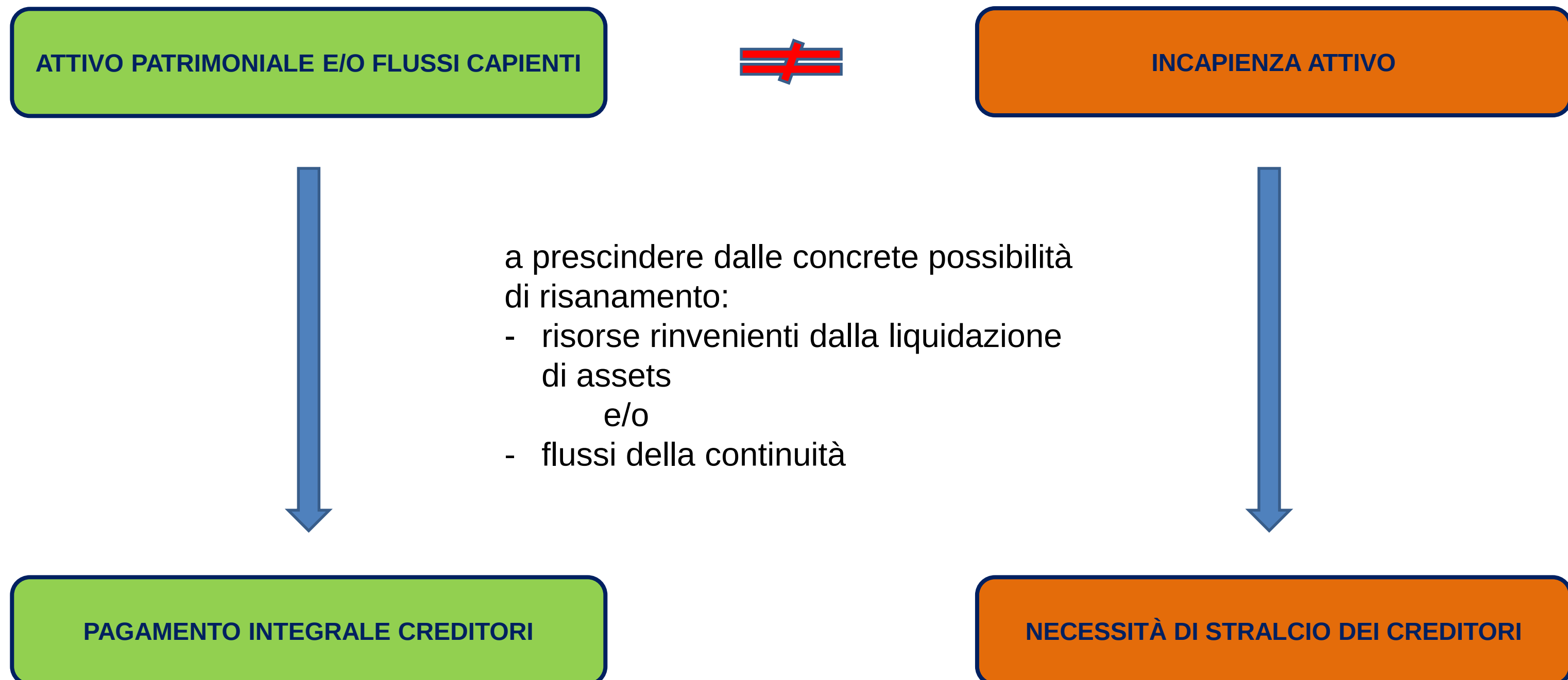
CONCRETE PROSPETTIVE DI RISANAMENTO



LIQUIDAZIONE



CAPIENZA / INCAPIENZA ATTIVO



CAPIENZA / INCAPIENZA ATTIVO - GLI STRUMENTI

ATTIVO PATRIMONIALE E/O FLUSSI CAPIENTI



INCAPIENZA ATTIVO – ESTENSIONE EFFETTI A CREDITORI NON ADERENTI



a) SOLO CREDITORI DIVERSI DA FISCO E PREVIDENZA



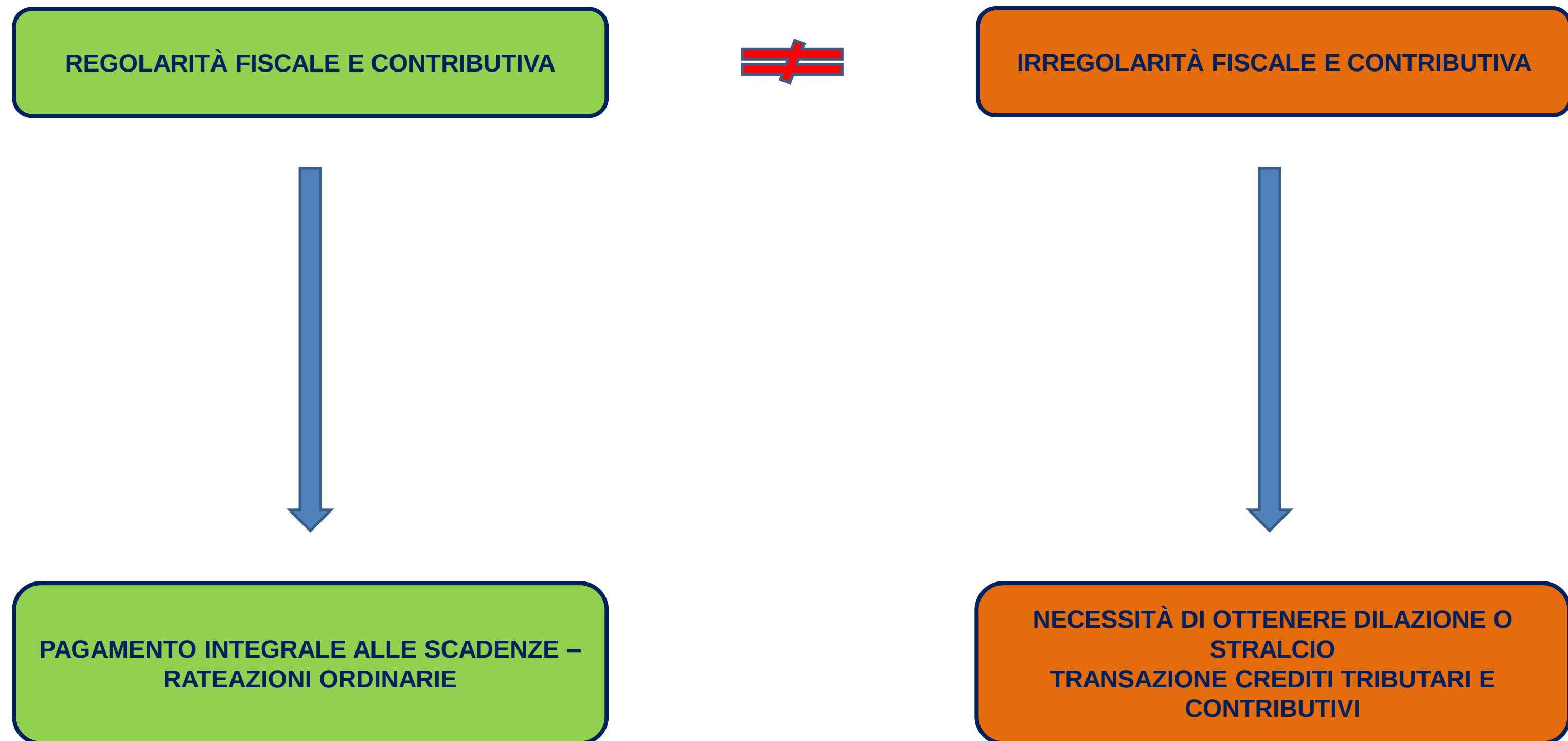
b) SOLO FISCO E PREVIDENZA



c) TUTTI



REGOLARITÀ / IRREGOLARITÀ FISCALE E CONTRIBUTIVA



REGOLARITÀ / IRREGOLARITÀ FISCALE E CONTRIBUTIVA: GLI STRUMENTI

REGOLARITÀ FISCALE E CONTRIBUTIVA



IRREGOLARITÀ FISCALE E CONTRIBUTIVA – TRANSAZIONE FISCALE – CRAM DOWN

- 1 CONTRATTO CONTINUITÀ
- 2 MORATORIA C.N.
- 3 ACCORDO AVALLATO
- 4 PIANO ATTESTATO
- 6 CONCORDATO SEMPLIFICATO
- 10 CONVENZIONE MORATORIA
- 11 P.R.O.

- 5 ACC. RISTR. EFF. EST. 60%
- 7 ACCORDO RISTRUTTURAZ.
- 8 ACC. RISTR. AGEVOLATO
- 9 ACC. RISTR. EFF. EST. 75%
- 12 C.P. IN CONTINUITÀ
- 13 C.P. LIQUIDATORIO

REGOLARITÀ / IRREGOLARITÀ FISCALE E CONTRIBUTIVA: CONCORDATO SEMPLIFICATO E DEBITI FISCALI

Tribunale di Bergamo - decreto del 21 settembre 2022 (25/2022)*

Fattispecie: all'esito non positivo della composizione negoziata, è stato richiesto l'accesso al concordato semplificato; debito di natura fiscale

Presupposti 25-sexies:

- a) trattative condotte secondo correttezza e buona fede;
- b) trattative non hanno avuto esito positivo
- c) soluzioni art. 23, commi 1 e 2 lett. b) impraticabili

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il concordato semplificato:

A prescindere da ogni valutazione circa l'effettiva possibilità di una prospettiva di risanamento per mezzo della composizione negoziata dal momento che la natura dell'indebitamento impediva alle parti di accedere ad una soluzione negoziale in quel contesto, era chiaro a tutti i soggetti coinvolti che l'unica strada percorribile per l'imprenditore per un possibile risanamento - come precisato dallo stesso esperto - è il ricorso alla transazione fiscale, istituto che trova spazio unicamente negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo.

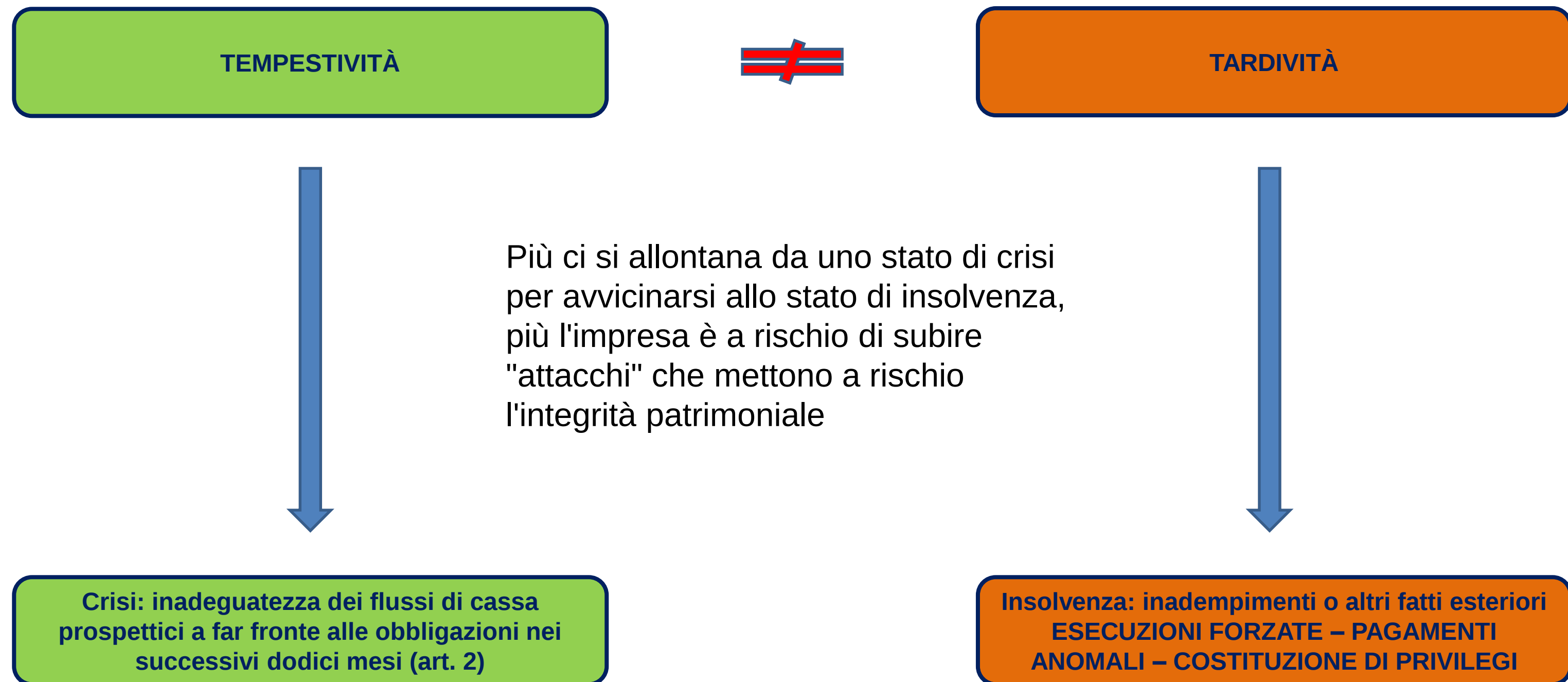
Non essendo questi strumenti impraticabili all'esito della composizione negoziata, tanto più che gli stessi creditori interpellati hanno sollecitato il ricorso alla transazione fiscale, non vi è ora spazio per l'accesso al concordato semplificato, escludendolo la lettera della norma (comma 1 dell'art.25 sexies CCII) che consente l'accesso solo in via residuale ove risulti impraticabile la soluzione di cui all'art.23 comma 2 lett.b).

Il concordato semplificato è, infatti, concepito dal legislatore alla stregua di *extrema ratio*, cui affidarsi in ipotesi in cui non sussista altro bivio operativo possibile e l'intera gamma degli strumenti di regolazione della crisi - tanto contrattuali, quanto concorsuali (differenti dal concordato) annoverati dall'art. 23 come esiti fisiologici della composizione negoziata, siano indicati dall'esperto come impraticabili.

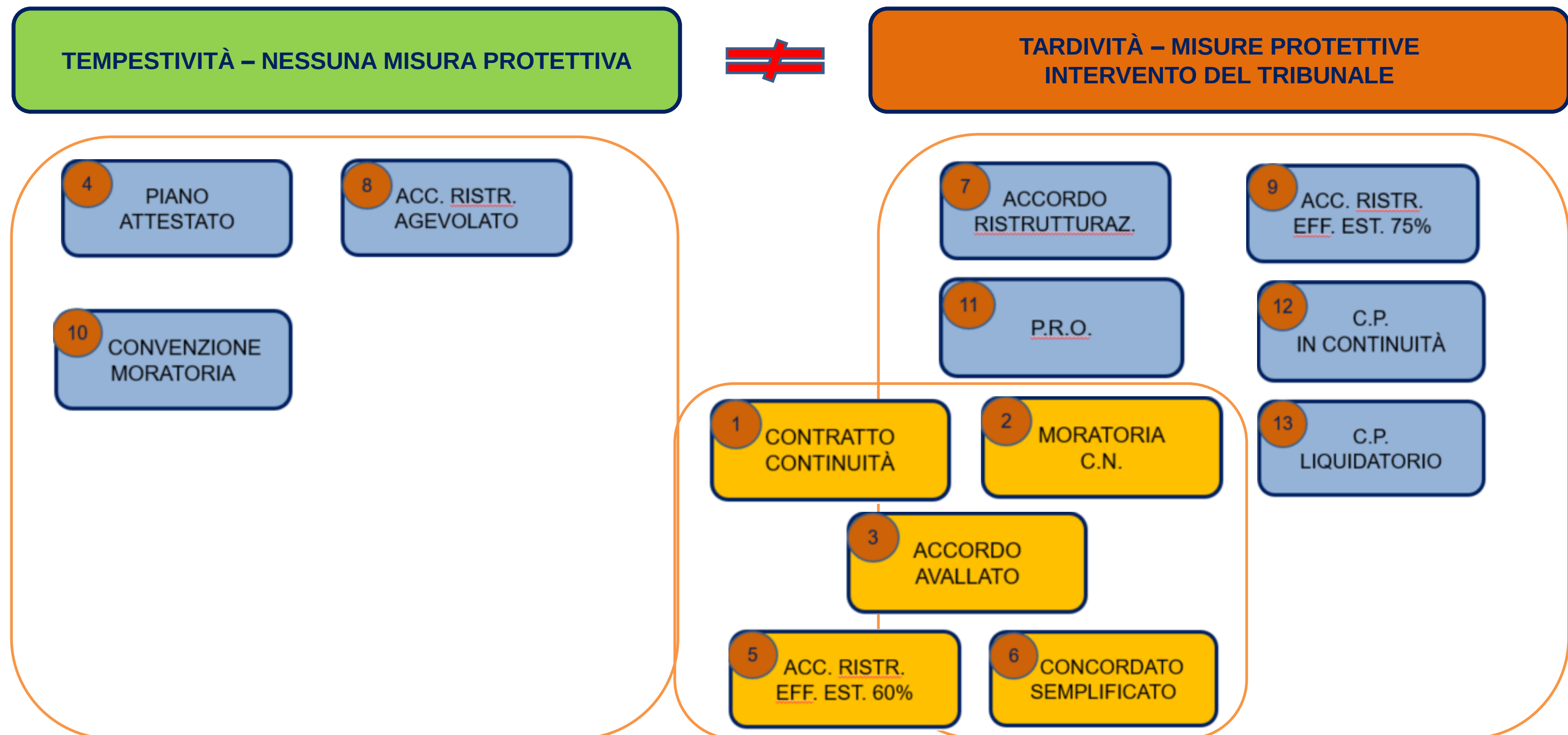
*www.dirittodellacrisi.it



TEMPESTIVITÀ vs. TARDIVITÀ: ESIGENZA DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO



TEMPESTIVITÀ vs. TARDIVITÀ: ESIGENZA DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO – GLI STRUMENTI



TEMPESTIVITÀ vs. TARDIVITÀ: ESIGENZA DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO E COMPOSIZ. NEGOZ.

Tribunale di Roma - decreto rep. 51/2022 del 10 ottobre 2022, r.g. 12333/2022*

In generale. La composizione negoziata della crisi è uno strumento normativo introdotto di recente, il cui scopo è di favorire l'emersione quanto più anticipata possibile della crisi dell'impresa, al fine di attuarne il possibile risanamento quando ancora la situazione finanziaria ed economica non si è completamente deteriorata. La procedura può essere attivata nei casi in cui si presenti una situazione di squilibrio economico, e dunque quando l'insolvenza è solo prospettica, ovvero anche nei casi – assai più frequenti nelle prime applicazioni - in cui sussiste una situazione di insolvenza conclamata ma non irreversibile, quando alla composizione negoziata si accede tardivamente ed è necessario il ricorso a rimedi economici e finanziari drastici e comunque le probabilità della soluzione positiva si riducono drasticamente.

Al percorso della composizione negoziata, che si svolge in un ambito non giudiziale si può accompagnare, su richiesta del debitore, il dispiegarsi delle misure protettive e della sospensione delle azioni cautelari, per impedire che le iniziative dei creditori possano ostacolare il perseguimento degli obiettivi di risanamento. Tuttavia, proprio per l'attitudine di tale automatica protezione ad incidere pesantemente sui diritti dei creditori e dei terzi, la legge ne sottopone la conferma al vaglio del giudice sulla presenza dei presupposti di legge costituiti: a) dalla sussistenza di una situazione di squilibrio economico e finanziario e b) dall'effettiva e realistica possibilità di pervenire al risanamento dell'impresa.

*www.ilcaso.it



TEMPESTIVITÀ vs. TARDIVITÀ: ESIGENZA DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO E COMPOSIZ. NEGOZ.

Tribunale di Roma - decreto rep. 51/2022 del 10 ottobre 2022, r.g. 12333/2022*

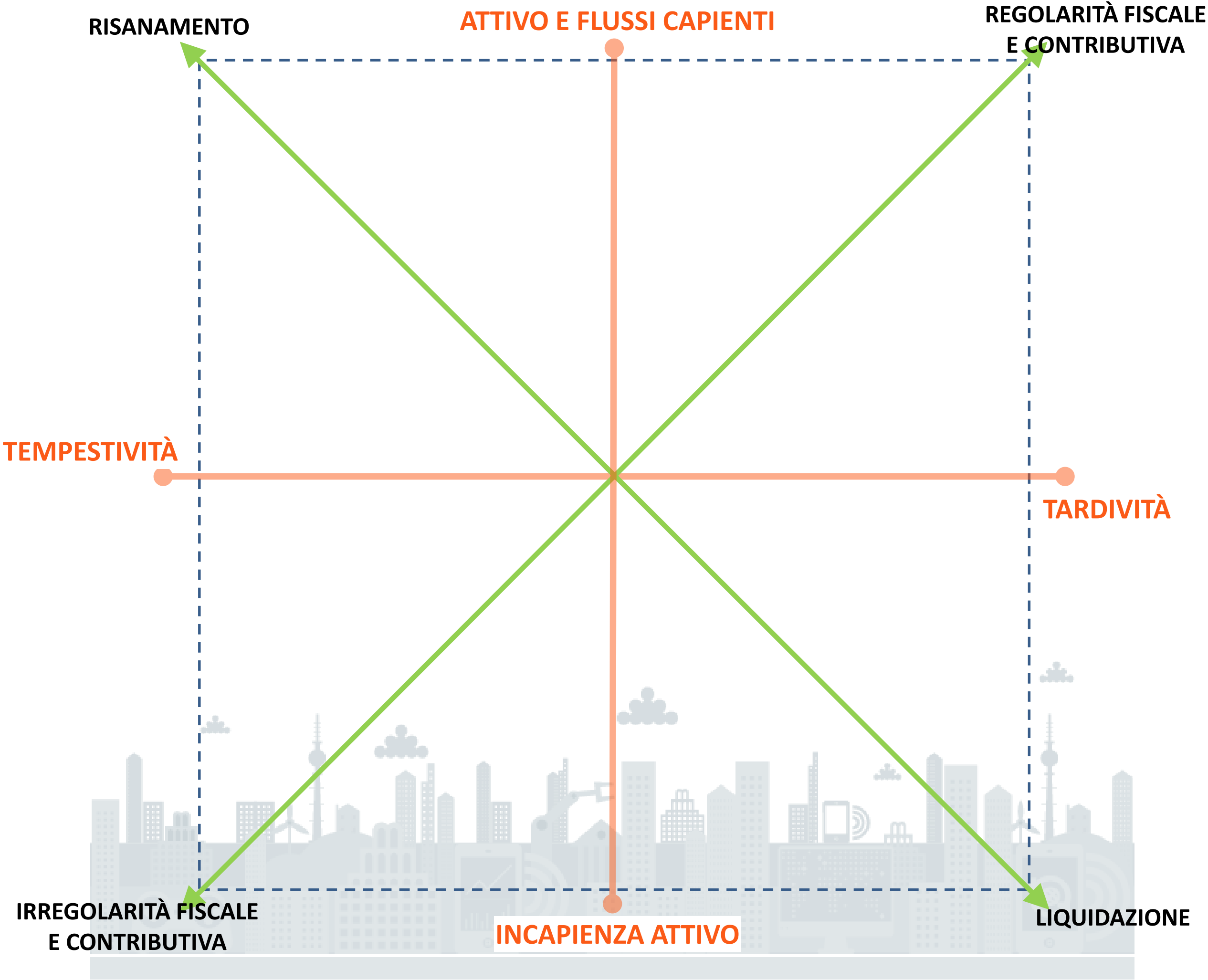
Pur se la richiesta di accesso alla composizione negoziata è solo l'atto che apre il percorso delle trattative, è chiaro quindi che **già la domanda di conferma delle misure protettive** deve essere accompagnata non solo da una adeguata documentazione sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa, ma anche dalla presenza di un **progetto finanziario adeguato** e di un **attestazione di risanamento** che, seppure non pienamente dispiegata in un piano articolato, tuttavia deve presentare al giudice un **adeguato e leggibile sviluppo** nella direzione della **continuità aziendale**, tale da consentire una **valutazione prognostica o quantomeno di realistica possibilità di riuscita**.

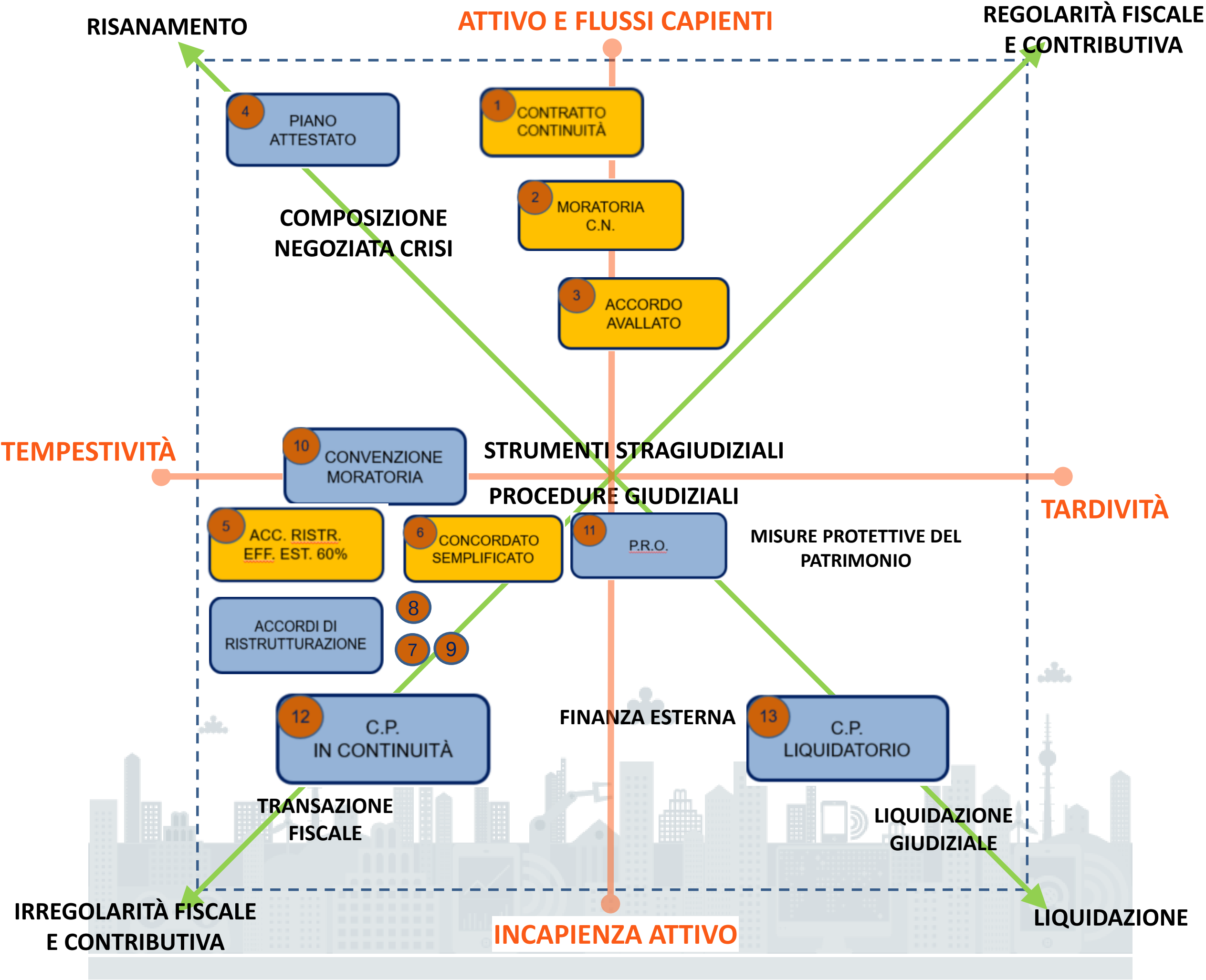
L'**assenza di un progetto di massima**, realisticamente apprezzabile dal giudice in termini quantomeno di verosimiglianza e coerenza con risanamento imprenditoriale finirebbe per ricondurre il requisito in questione alla **mera affermazione del debitore** e di conseguenza a consentire il **sicuro pregiudizio dei creditori** sulla base di mere ipotesi del debitore, che potrebbero risultare irrealistiche, fantasiose o addirittura finalizzate unicamente a paralizzare o procrastinare le azioni a tutela dei crediti.

In mancanza di tale requisito, il debitore non ancora in grado di prospettare una via credibile al risanamento potrà beneficiare, ove del caso, della protezione connessa alle procedure di concordato preventivo o degli AdR (con l'avvento del Codice della crisi, gli strumenti di regolazione della crisi).

*www.ilcaso.it







Grazie

avv. Barbara Schiavo

M +39 366 6549 737

barbara.schiavo@osborneclarke.com

